COMUNE DI INTROBIO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.E. 10572

N° **21** del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Il giorno **09-06-2014** alle ore **20:30** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di **prima** convocazione.

Risultano:

AIROLDI ADRIANO STEFANO	Presente	LA VECCHIA NADIA	Assente
ARTUSI LINO	Presente	MASCHERI DOMENICO	Presente
ARTUSI SERENA	Presente	BRIZZOLARI CHIARA	Presente
COMINCIOLI FRANCO	Presente	BRINI FABIO	Presente
TANTARDINI CESARE	Presente		
ARRIGONI DOMENICO	Presente		
SPOTTI ELIO	Presente		

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Signor **BONGINI ANDREA**.

Il Signor **AIROLDI ADRIANO STEFANO - SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ELETTORALE
F.to

INTROBIO, 09-06-2014

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'esame ed approvazione, la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che nel giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 *"Costituzione della Commissione elettorale comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti"* della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 *"Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"* è necessario provvedere alla costituzione della Commissione elettorale anche nei Comuni con meno di 15.000 abitanti;

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 *"Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"*, secondo il quale:

Articolo 4 bis, come sostituito dall'art. 10 suddetto
"Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente Testo unico.
In ciascun Comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al Segretario comunale o a un funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.";
Articolo 12
"Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive all'elezione del Sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.";
Articolo 13
"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, (...). A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.";

Dato atto che:

- la Commissione elettorale comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 Consiglieri;
- nella Commissione elettorale deve essere rappresentata la minoranza;
- per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale ciascun Consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo;
- che vengono proclamati eletti i Consiglieri che hanno ottenuto almeno tre voti;
- a parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti effettivi si procede alla nomina dei componenti supplenti;

Nominati scrutatori i Consiglieri comunali Artusi Lino e Brizzolari Chiara;

Dato atto che il risultato della votazione per i membri effettivi della Commissione elettorale comunale è il seguente:

presenti	10	
votanti	9	
non votanti	1 (Sindaco)	
voti ottenuti:	Spotti Elio	n. 3
	La Vecchia Nadia	n. 3
	Brizzolati Chiara	n. 3
	Schede bianche	n. 0
	Schede nulle	n. 0;

Dato atto che il risultato della votazione per i membri supplenti della Commissione elettorale comunale è il seguente:

presenti	10	
votanti	9	
non votanti	1 (Sindaco)	
voti ottenuti:	Cominciali Franco	n. 3
	Arrigoni Domenico	n. 3
	Brini Fabio	n. 3
	Schede bianche	n. 0
	Schede nulle	n. 0;

Preso atto che il Presidente ha proclamato eletti quali membri effettivi della Commissione elettorale comunale i Consiglieri:

- Spotti Elio (gruppo maggioranza)
- La Vecchia Nadia (gruppo maggioranza)
- Brizzolati Chiara (gruppo minoranza)

e quali membri supplenti i Consiglieri:

- Cominciali Franco (gruppo maggioranza)
- Arrigoni Domenico (gruppo maggioranza)
- Brini Fabio (gruppo minoranza);

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 *"Approvazione del testo unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"*;

Visto l'articolo 10 *"Costituzione della Commissione elettorale comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti"* della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 *"Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"*;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio elettorale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

DELIBERA

1) di prendere atto del risultato della votazione come proclamato dal Presidente.

Con successiva apposita votazione con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AIROLDI ADRIANO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONGINI ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

INTROBIO: 20 GIU. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONGINI ANDREA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

INTROBIO: 20 GIU. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONGINI ANDREA